

**DELIBERAZIONE NR. 59
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Oggetto: Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: autorizzazione resistenza in giudizio.

L'anno **Duemilaventitrè** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:04**, a seguito di regolare convocazione disposta con avviso, sono riuniti presso la "sala Consiglio" del 1 piano della sede del Consorzio in Piazza di Centa 13/1 a seguito di regolare convocazione disposta con avviso, sono riuniti i Componenti del Consiglio Direttivo.

All'appello risultano:

MICHELE BONTEMPELLI	Presidente	Presente
PAOLA FRIGO	Vicepresidente	Assente giustificata
FRANCESCO DELLANTONIO	Vicepresidente	Presente in videoconferenza
ALDO WEBBER	Vicepresidente	Presente
DIEGO MOAR	Consigliere	Presente in videoconferenza
RINALDO MAFFEI	Consigliere	Assente giustificato
BOSIN MARIA	Consigliere	Presente in videoconferenza – entra alle 18:25
VITTORIO STONFER	Consigliere	Presente
STELLA MENAPACE	Consigliere	Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott. Luca Battisti, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Michele Bontempelli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente Michele Bontempelli riferisce che:

- con determinazione n. 200 DI DATA 03 Novembre 2020 del Dirigente del SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE (A.P.R.I.E.) con oggetto "Concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Bussolengo e Chievo (impianti di Bussolengo e di Chievo e Centrale DMV traversa di Ala). Proroga di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e della l.p. 6 marzo 1998, n. 4. Pratica GDI 20 AD" ha stabilito che "[....]nel periodo della proroga stabilita dall'art. 13 dello Statuto speciale:- il valore complessivo di 64.546,10 kW riferito alla potenza media annua della concessione di Bussolengo Chievo (kW 39.608,59 + kW 24.412,72 + kW 524,79) trova applicazione, oltre che per la definizione dei canoni demaniali, anche per la definizione dei sovracanoni a favore dei consorzi BIM, nonché degli oneri previsti dall'art. 13 del d.P.R. n. 670/1972";
- la Provincia con nota di data 25 novembre 2022 (prot. 0004799/2022) ha ribadito la predetta posizione, sia al concessionario che al Consorzio;
- in esecuzione del predetto provvedimento, il Consorzio ha richiesto, con nota prot. numero 1352/2023 di 21 marzo 2023, .al concessionario Hydro Dolomiti Energia S.r.l. il pagamento degli arretrati degli anni 2021, 2022 e 2023 per complessivi euro 248.630,87;
- in data 22.05.2023 con comunicazione prot. n. 2280/2023 è stato notificato al Consorzio dei Comuni del BIM dell'Adige di Trento il ricorso ex art. 140 del R.D. 11

dicembre 1933, n. 1775 avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Venezia nell'interesse di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con invito a comparire dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per il giorno 19 luglio 2023.

- la società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. chiede di "accertare che l'importo richiesto dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento BIM dell'Adige a titolo di arretrati per gli anni 2021, 2022 e 2023 per gli impianti di Bussolengo e Chievo, con la richiesta di pagamento avente ad oggetto "Sovracanone L.959/1953 - Arretrati impianti GDI 20 AD", non è dovuto, previa occorrenda disapplicazione in parte qua della determinazione del dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche n. 200 del 3 novembre 2020, nonché della comunicazione del 24 novembre 2022, in particolare laddove fanno riferimento alla potenza nominale media pari a kW 64.021,31 per la determinazione dei sovraccanoni BIM per gli impianti di Bussolengo e Chievo".
- in data 05.06.2023 con comunicazione prot. n. 2480/2023 è stato notificato al Consorzio dei Comuni del BIM dell'Adige di Trento da Hydro Dolomiti Energia S.r.l. il Decreto di fissazione udienza n. cronol. 29/2023 del 29.05.2023 in cui il giudice delegato all'istruzione dott. Dario Morsiani differisce l'udienza di comparizione delle parti al giorno 26.9.2023 alle ore 09:30.
- in data 13.06.2023 Hydro Dolomiti Energia S.r.l. ha trasmesso per conoscenza al Consorzio comunicazione indirizzata all' AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA avente oggetto "Sovracanone L.959/1953 per gli impianti Bussolengo e Chievo – Chiarimenti e puntuazione" e assunta a protocollo consorziale al nr. 2589/2023 con la quale il concessionario, in riferimento ai sopracitati impianti, chiede alla Provincia "di chiarire e confermare che la potenza

nominale media pari a kW 61.404,45 è indicata ai fini del calcolo dei sovraccanoni RIV, prendendo atto che la stessa viene considerata anche ai fini della determinazione dei sovraccanoni BIM.”

- in data 16.06.2023 comunicazione protocollo numero 2650/2023 con oggetto “Sovraccanone L. 959/1953 per gli impianti Bussolengo e Chievo” il consorzio ha scritto all’ AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHIE E L’ENERGIA e per conoscenza al concessionario Hydro Dolomiti Energia S.r.l precisando alcuni elementi ad integrazione della ricostruzione parziale del concessionario.
- In data 16.06.2023 si è svolta una riunione straordinaria dei Presidenti dei cinque Consorzi BIM dell’Adige che costituiscono il Fondo Comune Interconsorziale nella quale si è esaminato il ricorso avanzato da Hydro Dolomiti Energia S.r.l. contro il Consorzio BIM Adige Trento (impianti Bussolengo e Chievo) e valutate le azioni da intraprendere.

Rilevato ora che si ritiene necessario tutelare le ragioni del Consorzio Bim Adige, il quale ritiene che il pagamento a titolo di arretrati del Sovraccanone per gli anni 2021, 2022 e 2023 per gli impianti di Bussolengo e Chievo sia dovuto in virtù delle determinazioni dell’Agenzia Provinciale APRIE;

dato atto che si ritiene fondato il diritto del Consorzio Bim Adige Trento di tutelare con ogni mezzo i propri interessi secondo le finalità fissate nello Statuto consorziale;

ritenuto pertanto opportuno nominare un avvocato patrocinatore legale per il ricorso presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia che supporti il Consorzio in giudizio;

Considerato che è stato contattato lo studio legale Savanco con sede in via Priv. C. Mangili, 6 Milano (CF/P.IVA 12308430151), rappresentato dagli avvocati Furio Savanco ed Emanuela Nobile,

Preso atto delle competenze dello studio in materia di concessioni e dell'esperienza consolidata in materie legate ai Consorzi;

considerato che per l'assunzione di tale incarico gli avv. Furio Savanco e avv. Emanuela Nobile dello studio legale Savanco con sede in via Priv. C. Mangili, 6 Milano (CF/P.IVA 12308430151), con comunicazione assunta a protocollo consorziale nr. 2691/2023 hanno quantificato il preventivo in € 13.000,00 a titolo di compensi professionali più € 1.300,00 per spese generali, esclusi accessori previdenziali e fiscali di legge, con facoltà di rideterminare l'importo complessivo dell'incarico quando si disporranno gli elementi informativi necessari;

vista l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire che la difesa degli interessi del Consorzio avvenga in maniera tempestiva;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udito il relatore;

- visti gli atti in essa relazione citati;
- vista la legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni;
- lo Statuto consorziale, da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 14 del 13.12.2022;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 13 del 13.12.2022, di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 117 del 23.12.2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023-2025, come da ultimo modificato con deliberazione n. 44 del 20.04.2023;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
 - dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Con due votazioni unanimi espresse in forma palese per alzata di mano, la seconda per l'immediata eseguibilità.

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Presidente del Consorzio Bim Adige di Trento, Michele Bontempelli, a resistere in giudizio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia avverso la citazione ex art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 promossa dalla società Hydro Dolomiti Energia S.r.l.;
- 2) di approvare il supporto legale in giudizio da parte dello studio legale Savanco con

sede in via Priv. C. Mangili, 6 Milano (CF/P.IVA 12308430151), affidamento che sarà finalizzato con atto gestionale del Direttore consorziale;

- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- 4) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE
Michele Bontempelli
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione n. 59 di data 30.6.2023, avente ad oggetto "Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: autorizzazione resistenza in giudizio", viene pubblicata all'albo telematico di questo ente in data 3.7.2023 per rimanervi dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, commi 1, 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto sono state acquisiti in antecedenza:

- il parere positivo del Direttore consorziale in ordine regolarità amministrativa con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a norma degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile a norma degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

Si certifica che la delibera n. 59 di data 30.6.2023 avente ad oggetto "Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: autorizzazione resistenza in giudizio" è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.

Trento, 3.7.2023.

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).